

PRIMI COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL
DECRETO LEGGE N. 2/2023 DEL 5 GENNAIO 2023

* * *

Audizione avanti alla 9^a Commissione Permanente

Industria, commercio, turismo, agricoltura e

produzione agroalimentare

XIX Legislatura

* * *

Roma, 24 gennaio 2023

PRIMI COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL
DECRETO LEGGE N. 2/2023 DEL 5 GENNAIO 2023

* * *

PARTE I

* * *

PROPOSTE DI MODIFICA
DELLE DISPOSIZIONI CORRENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO

Articolo 1.

(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: « finanziamenti in conto soci, » sono inserite le seguenti: « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;

(b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto- futuro aumento di capitale dei soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale, ~~su richiesta della medesima~~, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. ».

NOTA DI COMMENTO

- ADIH propone l'integrazione evidenziata in colore blu perché (a) conforme all'attuale formulazione dell'Art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 16.12.2019, n. 142, (convertito, con modificazioni, dalla L. 7.2.2020, n. 5); e (b) solo così è rispettata la finalità della norma ovvero l'introduzione di misure urgenti di rafforzamento patrimoniale del gestore degli stabilimenti ex Ilva che, al contrario, non sarebbero rispettate mediante una operazione, il "finanziamento soci", che ha una mera funzione di credito.
- ADIH propone altresì la soppressione evidenziata in colore rosso in quanto: (a) prevedendo una conversione meramente eventuale, si contrappone anch'essa alla finalità di rafforzamento patrimoniale; e (b) la conversione in capitale e quindi la relativa modifica statutaria della società interverrebbe in assenza di un'apposita delibera assembleare adottata con le maggioranze qualificate richieste dallo statuto sociale e dalle norme del diritto societario.

~~Articolo 2~~

~~(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)~~

~~1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. ».~~

NOTA DI COMMENTO

- La norma in esame, in considerazione della rilevante portata, ha già ricevuto l'attenzione dei commentatori. Ci si riferisce, in particolare, alle prime osservazioni dal titolo *“L'amministrazione straordinaria delle società partecipate in base all'articolo 2 del decreto legge 2 del 2023, che dispone misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”* pubblicate il 19 gennaio 2023 nella Sezione Saggi de *“Il Diritto della Crisi”* a firma del Prof. Sabino Cassese, Professore alla School of Government della Luiss, Giudice emerito della Corte costituzionale e Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa.
- L'articolo di commento, qui allegato e a cui si rinvia, evidenzia gravi profili di legittimità per contrarietà sia alla nostra Costituzione sia al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea - TFUE.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di sequestro)

1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'arti-

[...omissis...]

1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia negato la revoca del sequestro, ovvero escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa, in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.”

NOTA DI COMMENTO

- ADIH propone l'integrazione evidenziata in **colore blu**. Infatti, solo con tale integrazione, la norma che accentra la giurisdizione d'appello in materia di sequestro su stabilimenti strategici può applicarsi anche al diniego di revoca di un sequestro in essere (anche se con facoltà d'uso), ovvero al caso dello stabilimento di Taranto a cui è stato negato il dissequestro degli impianti.

PRIMI COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL
DECRETO LEGGE N. 2/2023 DEL 5 GENNAIO 2023

* * *

PARTE II

* * *

PROPOSTE DI NORME AGGIUNTIVE

Articolo A (nuovo)

“Disposizioni in materia di Confisca facoltativa

Nei procedimenti penali per reati ambientali commessi da persone diverse dai gestori attuali di stabilimenti industriali dichiarati di rilevanza strategica nazionale ed assoggettati alle prescrizioni di un’Autorizzazione Integrata Ambientale, non si applica la confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma 1, c.p., delle aree e dei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività.”

NOTA DI COMMENTO

- Questa norma è necessaria perché lo stabilimento strategico di Taranto è gravato da confisca facoltativa disposta con la sentenza di luglio 2021 e non vi sono i tempi perché possa essere rimossa in appello prima di maggio 2024 quando è previsto l’acquisto da parte di ADIH degli impianti di proprietà della Amministrazione Straordinaria.

Articolo B (nuovo)

“Giurisdizione amministrativa

All’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-sexies), è inserita la seguente:

“q-septies) le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti gli stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, in Legge 24 dicembre 2012, n. 231”.

NOTA DI COMMENTO

- Con questa norma anche la giurisdizione amministrativa in materia di provvedimenti relativi a stabilimenti strategici è accentrata presso il TAR Lazio e non soltanto quella penale.

Articolo C (nuovo)

“Ordinanze contingibili e urgenti

All'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000 è aggiunto il seguente comma: “4-ter. Il comma 4 non si applica agli stabilimenti industriali designati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012 n. 207, che sono soggetti alle verifiche delle autorità competenti in merito al rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.”

NOTA DI COMMENTO

- Con questa norma, si impedisce alle amministrazioni locali di assumere ordinanze contingibili e urgenti in base al TUPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) che blocchino l'operatività di uno stabilimento strategico. Alternativamente, si propone che tali determinazioni siano assunte solo di concerto con il MASE.